

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12264

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 29 e 30 marzo 2012 alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11232 del 27 novembre 2009 relativa alla partecipazione dell'Istituto, in veste di Organismo di ricerca contrattualizzato, al Progetto @bilita presentato dalla ISED Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A. in qualità di primo proponente, a valere sul bando emanato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2008 per la concessione di agevolazioni a favore di programmi nell'ambito del Progetto di Innovazione Industriale relativo all'area tecnologica "Nuove Tecnologie per il Made in Italy" - area obiettivo "Presidio strategico dei mercati tematica" - sottoarea "Soluzioni di e-commerce e di market intelligence";
- premesso che il Progetto @bilita ha per obiettivo attività di ricerca industriale, sviluppo e prototipazione di una innovativa Piattaforma di servizi e-Business specificamente ideata per le aziende del Made in Italy e progettata come infrastruttura per erogare servizi di e-Commerce e Marketing Intelligence;
- visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. n. 206 del 5 settembre 2009) con il quale la domanda per la concessione di agevolazioni presentata dalla ISED per il Progetto @bilita è risultata tra quelle ammesse alla presentazione dei Programmi Definitivi;
- preso atto che il Programma Definitivo del Progetto @bilita, presentato dal suddetto Partenariato, si è collocato in posizione utile per la concessione delle agevolazioni, approvate con Decreto direttoriale del 28 Maggio 2010 (pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 Luglio 2011) e successivamente aggiornate con Decreto direttoriale del 22 Dicembre 2010 (pubblicato nella G.U. n. 53 del 5 Marzo 2011, S.O. n. 65);
- preso atto che la summenzionata deliberazione n. 11232 del 27 novembre 2009 prevede espressamente che *"la partecipazione dell'Istituto al progetto di cui alla*

presente deliberazione, in caso di ammissione alle agevolazioni, costituirà oggetto di uno specifico contratto di ricerca”;

- ritenuto di dover regolamentare la collaborazione con la ISED ai fini della migliore realizzazione del Progetto @bilita, secondo quanto previsto dalla suddetta deliberazione n. 11232 del 27 novembre 2009 e nel rispetto del vigente Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'INFN;
- vista la proposta del Direttore della Sezione di Roma dell'INFN relativa alla sottoscrizione di un apposito contratto di ricerca per la regolamentazione della collaborazione tra le Parti al Progetto @bilita, formulata con lettera del 9 marzo 2012, prot. n. 271;
- premesso che l'onere finanziario derivante all'Istituto dall'approvazione dello schema di “Contratto di ricerca” di cui alla presente deliberazione consiste nelle normali spese di funzionamento, che trovano copertura con le assegnazioni attribuite alla Sezione di Roma negli esercizi di competenza, e che l'entrata prevista per l'Istituto, pari a euro 81.000,00 oltre IVA, verrà accertata tra le entrate dell'Istituto con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 30 marzo 2012 con voti favorevoli n. 33;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di “Contratto di ricerca” tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la ISED Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A., allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo.
- 2) Di autorizzare il Presidente, o persona da lui delegata, a esercitare i diritti e le facoltà derivanti dallo schema di “Contratto di ricerca” di cui al precedente numero 1).

CONTRATTO DI RICERCA

Tra

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, in persona del suo Presidente p.t., Prof., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del (di seguito "INFN")

e

ISED Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A. con sede in Roma, Via Tiburtina n. 1236, Cod. Fisc. 01243570585 - Part. Iva 00976081000, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., (di seguito "ISED") (di seguito INFN e ISED singolarmente anche definite "Parte" e congiuntamente "Parti")

PREMESSO CHE

- la Società ISED Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A., in qualità di primo proponente, ha presentato domanda per il Programma @bilita, a valere sul bando emanato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2008 per la concessione di agevolazioni a favore di programmi nell'ambito del Progetto di Innovazione Industriale relativo all'area tecnologica "Nuove Tecnologie per il Made in Italy" - area obiettivo "Presidio strategico dei mercati tematica" - sottoarea "Soluzioni di e-commerce e di market intelligence";

- il Programma @bilita ha per obiettivo attività di ricerca industriale, sviluppo e prototipazione di una innovativa Piattaforma di servizi e-Business specificamente ideata per le aziende del Made in Italy. La Piattaforma, progettata come infrastruttura per erogare servizi di e-Commerce e Marketing

Intelligence, si pone come strumento abilitante per la realizzazione di portali internet di nuova generazione destinati alla promozione ed alla vendita di marchi mono e/o multi-filiera;

- lo sviluppo del Programma @bilita è attuato da un ampio Partenariato altamente qualificato composto da diverse tipologie di partner con competenze complementari e fortemente distintive negli specifici settori di attività, sia a livello nazionale che internazionale: Partner Leader di settore, Organismi di Ricerca, Partner di Sviluppo e Integrazione, Partner di Marketing e Comunicazione, Partner Utilizzatori e Promotori. All'interno del Partenariato, ISED S.p.A. assume il ruolo di primo proponente e coordinatore del progetto basato.

- l'INFN, in ragione delle sue conoscenze e competenze nel settore dei GRID/Cloud Computing, fa parte del Partenariato in veste di Organismo di ricerca contrattualizzato da ISED;

- Il Programma Definitivo, presentato dal summenzionato Partenariato, si è collocato alla posizione n° 42 delle graduatorie, utili per la concessione delle agevolazioni, approvate con Decreto direttoriale del 28 Maggio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 Luglio 2011) e successivamente aggiornate con Decreto direttoriale del 22 Dicembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 Marzo 2011, S.O. n. 65);

- le Parti, con il presente atto, intendono ora regolamentare la propria collaborazione ai fini della migliore realizzazione del Programma @bilita, secondo quanto previsto dal vigente regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'INFN;

SENTITO

Il Responsabile della ricerca Dott. Alessandro De Salvo che controfirma il presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa e Allegati

1.1 Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto il contributo dell'INFN al progetto @bilita, come più precisamente indicato nel Programma già menzionato in premessa e da intendersi integralmente richiamato ancorché non allegato materialmente al presente atto.

2.2 Le attività oggetto del presente contratto corrispondono, in particolare, ai seguenti Pacchi di Lavoro (PL) previsti dal progetto @bilita:

- a) PL 49 – Servizi di consulenza per il supporto alla progettazione preliminare dell'architettura Cloud Computing;
- b) PL 88 – Servizi di supporto relativi all'implementazione dell'architettura Cloud Computing, sia da un punto di vista dell'infrastruttura che dell'integrazione con le componenti applicative della piattaforma;
- c) PL 122 – Servizi di consulenza per il supporto alla ricerca di dettaglio dell'architettura Cloud Computing con focus sull'integrazione delle banche dati e delle modalità di interfacciamento con l'architettura software;
- d) PL 185 - Servizi di supporto relativi all'implementazione dell'architettura Cloud Computing per prototipo finale.

Art. 3 – Responsabile delle attività

3.1 L'INFN individua il Dott. Alessandro De Salvo quale responsabile scientifico delle attività previste dal presente Contratto.

Art. 4 – Luogo e modalità di esecuzione delle attività

4.1 Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso la Sezione di Roma dell'INFN, salvo specifiche esigenze concordate tra le parti e relative alla necessità di confronto presso la sede ISED.

4.2 Ciascuna delle Parti potrà ricorrere alla collaborazione di terzi soltanto previo assenso dell'altra Parte e senza oneri aggiuntivi.

Art. 5 – Durata

5.1 L'attività regolata dal presente Contratto ha una durata complessiva di 22 mesi a decorrere dal Gennaio 2011.

Art. 6 – Corrispettivo

6.1 Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2, ISED si impegna a versare all'INFN un importo complessivo pari ad € 81.000,00 (ottantunomila/00) oltre IVA, che verrà corrisposto, previo invio di regolare fattura da parte dell'INFN, nella seguente modalità:

i) quanto a € 63.947,37, l'INFN ha già provveduto ad emettere regolare fattura a seguito del completamento delle attività di cui all'art. 2.2 lettere a), b) e c), approvate dalla ISED senza contestazione alcuna;

ii) la restante somma pari ad € 17.052,63 relativa alle attività di cui all'art. 2.2, lett. d), sarà fatturata entro il 31/12/2012 e corrisposta secondo le modalità di cui al successivo punto 6.2;

6.2 Il pagamento dovrà avvenire, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nelle fatture, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto quanto alla somma di euro 63.947,37, di cui al precedente

articolo 6.1, lett. i), e entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura quanto alla somma di euro 17.052,63, di cui al precedente articolo 6.1, lett. ii).

Art. 7 – Diritti di proprietà intellettuale

7.1 L'INFN rimane esclusiva proprietaria del know how e della proprietà intellettuale di cui dispone e che mette a disposizione della ISED al solo ed esclusivo fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, nonché del know how e della proprietà intellettuale sviluppato autonomamente.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

8.1 INFN e ISED, nel corso della durata del presente Contratto e per cinque anni dalla scadenza o cessazione per qualunque causa dello stesso, si impegnano a mantenere confidenziali e a non rendere note, divulgare o comunicare a terzi informazioni, documenti e cognizioni che gli vengano espressamente comunicate come “riservate”, “confidenziali” o simili, o altrimenti disporre senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

8.2 In ogni caso, non potranno venire considerate riservate le informazioni che siano già di pubblico dominio al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente Contratto.

8.3 Le Parti si renderanno garanti che il personale da esse destinato allo svolgimento delle attività di ricerca mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni delle quali esse verranno a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti.

8.4 Le Parti saranno responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che non provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 9 – Pubblicazioni

9.1 I risultati delle attività svolte in base al presente Contratto potranno venir divulgati in pubblicazioni, convegni, workshop, conferenze e simili, secondo modalità definite di comune accordo tra le Parti.

9.2 Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra in ogni opera, scritto, pubblicazione, workshop, conferenza o simili relativo alla ricerca di cui al presente Contratto.

Art. 10 – Oneri assicurativi

10.1 INFN e ISED provvederanno autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale che, in virtù del presente Contratto, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, ed assicurano il rispetto della normativa vigente in materia di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 11 – Responsabilità delle Parti

11.1 ISED esonera l'INFN da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto che siano causati dal proprio personale.

Art. 12 – Recesso e risoluzione

12.1 Il Contratto potrà essere risolto dall'INFN, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora ISED non adempia agli obblighi di cui all'articolo 6.

Art. 13 - Modifiche

13.1 Il presente Contratto potrà essere modificato solo con il consenso scritto delle Parti interessate.

13.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi dallo stesso previsti non potranno essere in nessun caso ceduti da una Parte a terzi senza il preventivo consenso dell'altra.

Art. 14 – Controversie

14.2 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente Contratto dovrà essere risolta amichevolmente dal legale rappresentante dalle Parti. In caso di mancata soluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 15 – Privacy

15.1 Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Contratto saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Contratto, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione al Contratto. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 16 – Comunicazioni fra le Parti

16.1 Ogni comunicazione fra le Parti dovrà essere svolta in forma scritta (per posta o per posta elettronica):

- per INFN:

.....

- per ISED:

Indirizzo di posta elettronica: progettoabilita@ised.it

Indirizzo: Via Tiburtina 1236 – 00131, Roma

Art. 17 - Registrazione

17.1 Il presente Contratto è redatto in tre originali aventi unico effetto ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.